

## **Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1**

### **NORME SUI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E SULLE GARANZIE D'INDIPENDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE<sup>1</sup>**

(Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43)

---



#### **Art. 1**

La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.

#### **Art. 2**

Quando una Regione ritenga che una legge od atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, può, con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimità costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.

Una legge d'una Regione può essere impugnata per illegittimità costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell'art. 127 della Costituzione, anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza. L'azione è proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.

#### **Art. 3**

I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, né sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.

Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

#### **Art. 4.**

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

\* \* \*

## **NOTE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1**

La legge è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948

### **(Nota all'art. 1)**

Cfr. art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

### **(Nota all'art. 2, primo comma)**

Cfr. art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

### **(Nota all'art. 3)**

L'art. 3 constava, originariamente, di tre commi, il primo dei quali è stato abrogato dall'art. 7 della legge cost. 22 novembre 1967, n. 2. V., ora, art. 2 della stessa legge cost. n. 2.

Il primo comma dell'art. 3 nella originaria formulazione dettava:

"La Corte costituzionale è la sola competente a giudicare della validità dei titoli dei membri della Corte stessa".

### **(Nota all'art. 3, primo comma)**

Cfr. art. 7 della legge cost. 11 marzo 1953, n. 1.

### **(Nota all'art. 3, secondo comma)**

V. anche il nuovo testo dell'art. 68 della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), nonché gli articoli 9 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 15 del regolamento generale della Corte costituzionale, e 343 del (nuovo) codice di procedura penale. Quest'ultimo articolo stabilisce:

"Art. 343 (Autorizzazione a procedere).

1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere, il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'art. 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380 commi 1 e 2. Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'art. 380 commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata".